


Aiuto all'esecuzione Protezione del bosco

Direttive per la gestione degli organismi nocivi per il bosco. Stato 2020



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

Aiuto all'esecuzione Protezione del bosco

Direttive per la gestione degli organismi nocivi per il bosco. Stato 2020

Nota editoriale

Valenza giuridica

La presente pubblicazione è un aiuto all'esecuzione elaborato dall'UFAM in veste di autorità di vigilanza. Destinata in primo luogo alle autorità esecutive, essa concretizza le prescrizioni del diritto federale in materia ambientale (in merito a concetti giuridici indeterminati e alla portata e all'esercizio della discrezionalità) nell'intento di promuovere un'applicazione uniforme della legislazione. Le autorità esecutive che vi si attengono possono legittimamente ritenere che le loro decisioni siano conformi al diritto federale. Sono ammesse soluzioni alternative, purché conformi al diritto vigente.

Editore

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

L'UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC.

Indicazione bibliografica

UFAM (ed.) 2020: Aiuto all'esecuzione Protezione del bosco. Direttive per la gestione degli organismi nocivi per il bosco. Prima edizione aggiornata 2020. Prima edizione 2018. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1801

Traduzione

Servizio linguistico italiano, UFAM

Grafica e impaginazione

Cavelti AG, Marken. Digital und gedruckt, Gossau

Foto di copertina

Superficie boschiva di castagno in Ticino (Monte Carasso, 1992), completamente divorata dal bombice dispari

Lymantria dispar

© Beat Forster, WSL

Link per scaricare il PDF

www.bafu.admin.ch/uv-1801-i

La versione cartacea non può essere ordinata.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

Prima versione aggiornata 2020 (Prima edizione 2018)

© UFAM 2020

Indice

<u>Abstracts</u>	5
<u>Prefazione</u>	6
<u>1 Obiettivo dell'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco</u>	7
<u>2 Situazione iniziale</u>	8
2.1 Contesto politico	8
2.2 Situazione giuridica	8
2.3 Potenziale di danno, dinamica dell'infestazione e gestione generale	9
<u>3 Struttura organizzativa, attori e ruoli</u>	13
3.1 Confederazione	13
3.2 Cantoni	14
3.3 Altri attori	14
<u>4 Disposizioni finali ed entrata in vigore</u>	15
<u>Allegato 1: Basi legali</u>	16
<u>Allegato 2: Abbreviazioni</u>	18
<u>Allegato 3: Categorie degli organismi nocivi particolarmente pericolosi</u>	19
<u>Allegato 4: Elenco degli organismi nocivi particolarmente pericolosi per il bosco</u>	20

Modulo

www.bafu.admin.ch/uv-1801-i

Abstracts

Due to globalisation and climate change, Switzerland's forests are under increasing threat from harmful organisms. Protecting forests against these organisms, and thereby ensuring that they can fulfil their wide-ranging functions for the benefit of the Swiss population, is the joint responsibility of the cantonal and federal authorities. The introduction of the Forest Protection Enforcement Aid describes the principles underlying the cooperation between the authorities, research institutes and other actors in dealing with harmful organisms for the protection of forests. Separate modules contain detailed information about how the authorities should tackle individual harmful organisms. The approaches presented in these modules reflect the latest developments in this area.

A seguito della globalizzazione e dei cambiamenti climatici sono sempre più numerosi gli organismi nocivi che rappresentano una minaccia per il bosco svizzero. Proteggere il bosco da questi organismi è un obiettivo comune delle autorità cantonali e nazionali, volto a garantire che il bosco possa continuare anche in futuro a svolgere le sue molteplici funzioni per il benessere della popolazione svizzera. Nell'introduzione, l'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco descrive i principi della collaborazione tra autorità, istituti di ricerca e altri attori nella gestione degli organismi nocivi al bosco. I singoli moduli descrivono in dettaglio come devono procedere le autorità nella lotta contro i singoli organismi nocivi. Essi rispecchiano le attuali conoscenze nella gestione di tali organismi.

Wegen Globalisierung und Klimawandel bedrohen mehr und mehr Schadorganismen den Schweizer Wald. Der Schutz des Waldes vor diesen Schadorganismen ist ein gemeinsames Anliegen der kantonalen und nationalen Behörden, damit der Wald auch künftig seine vielfältigen Funktionen zum Wohl der Schweizer Bevölkerung aufrechterhalten kann. Die Vollzugshilfe Waldschutz beschreibt einleitend die Grundsätze der Zusammenarbeit zwischen Behörden, Forschungsanstalten und weiteren Akteuren im Umgang mit Schadorganismen für den Wald. Die einzelnen Module beschreiben im Detail, wie die Behörden gegen einzelne Schadorganismen vorgehen sollen. Sie widerspiegeln den aktuellen Kenntnisstand im Umgang mit diesen Organismen.

Conséquence de la mondialisation et des changements climatiques, les organismes nuisibles constituent une menace grandissante pour les forêts suisses. La protection contre ce phénomène est une préoccupation commune des autorités nationales et cantonales qui veillent à ce que les forêts puissent continuer à l'avenir de remplir leurs multiples fonctions pour le bien de la population suisse. L'Aide à l'exécution Protection des forêts décrit, en introduction, les principes de collaboration entre autorités, instituts de recherche et autres acteurs de la gestion des organismes nuisibles aux forêts. Les différents modules décrivent les mesures de lutte que doivent prendre les autorités en fonction des organismes nuisibles concernés. Ils reflètent l'état actuel des connaissances dans le domaine.

Keywords:

Biotic risks (for forests), globalisation, climate change, Plant Protection Ordinance, phytosanitary measures, harmful organisms, forest pests, forest protection

Parole chiave:

Rischi biotici (per il bosco), globalizzazione, cambiamenti climatici, ordinanza sulla protezione dei vegetali, misure fitosanitarie, organismi nocivi, parassiti forestali, protezione del bosco

Stichwörter:

Biotische Risiken (für den Wald), Globalisierung, Klimawandel, Pflanzenschutzverordnung, phytosanitäre Massnahmen, Schadorganismen, Waldschädlinge, Waldschutz

Mots-clés:

Risques biotiques (pour la forêt), mondialisation, changements climatiques, ordonnance sur la protection des végétaux, mesures phytosanitaires, organismes nuisibles, organismes nuisibles pour la forêt, protection des forêts

Prefazione

Con l'integrazione della legge forestale del 1° gennaio 2017 sono stati compiuti passi importanti affinché Confederazione e Cantoni possano in futuro proteggere meglio il bosco dai rischi biotici. Dal 1° gennaio 2018 l'Ufficio federale dell'ambiente dispone anche di una propria ordinanza per poter definire rapidamente misure giuridicamente vincolanti contro l'introduzione e la diffusione degli organismi nocivi particolarmente pericolosi.

L'UFAM e gli uffici forestali cantonali intendono promuovere un'esecuzione uniforme di queste misure. Il presente aiuto all'esecuzione fornisce un importante contributo in tal senso. Molti attori si impegnano per una protezione efficace del bosco dagli organismi nocivi; l'aiuto all'esecuzione chiarisce i loro compiti e le rispettive competenze. Inoltre descrive le misure da adottare in caso di infestazione. Tali misure sono state elaborate dall'UFAM in collaborazione con esperti cantonali e con l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL. L'aiuto all'esecuzione ha una struttura modulare, che consente di modificare singoli moduli qualora siano disponibili nuove conoscenze o di elaborare nuovi moduli qualora nuovi organismi nocivi diventino un problema.

L'UFAM ringrazia la comunità di lavoro per la protezione del bosco, la Conferenza degli ispettori cantonali delle foreste e il WSL per la collaborazione all'elaborazione della presente pubblicazione.

Paul Steffen, direttore supplente
Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

1 Obiettivo dell'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco

L'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco, destinato alle autorità cantonali competenti per la protezione del bosco, mira a uniformare l'applicazione delle disposizioni volte a prevenire e a eliminare i danni alle foreste. È strutturato in maniera modulare: l'introduzione illustra i principi politici, giuridici, biologici, organizzativi (competenze) e terminologici per la gestione dei rischi biotici cui sono esposti i boschi. I moduli successivi, dedicati ai singoli organismi, descrivono le misure per la gestione dei vari organismi nocivi. Se del caso, l'aiuto all'esecuzione può essere esteso ad altri organismi nocivi inserendo moduli supplementari. Il presente aiuto all'esecuzione riguarda sia gli organismi nocivi particolarmente pericolosi sia gli organismi nocivi pericolosi (comprese le specie esotiche invasive rilevanti per il bosco).

La partecipazione finanziaria della Confederazione alle misure cantonali presuppone il rispetto delle raccomandazioni contenute nei moduli o la prova della conformità al diritto in vigore di eventuali altre soluzioni. Per il resto, le modalità di assegnazione dei contributi sono disciplinate dal manuale «Accordi programmatici nel settore ambientale» dell'UFAM.

2 Situazione iniziale

2.1 Contesto politico

Tra gli obiettivi definiti dal Consiglio federale nella Politica forestale 2020 figura quello di proteggere il bosco dagli organismi nocivi (obiettivo 8). Il bosco deve essere protetto in particolare dall'introduzione di organismi nocivi particolarmente pericolosi e occorre contenere l'infestazione e la diffusione degli organismi nocivi.

La lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi è un problema che riguarda l'intero continente europeo. La globalizzazione del commercio e il crescente volume di viaggi comportano un incremento del rischio d'introduzione e diffusione di nuovi organismi nocivi per le piante. In occasione dei negoziati con l'Unione europea (UE) sugli Accordi bilaterali I, nell'ambito dell'Accordo agricolo il Consiglio federale ha espresso la volontà di armonizzare il quadro giuridico nel settore fitosanitario. Nell'aprile 2004, la Svizzera e l'UE hanno riconosciuto reciprocamente l'equivalenza delle legislazioni fitosanitarie. Per mantenere tale equivalenza sono progressivamente inserite nel diritto svizzero (nell'ordinanza sulla salute dei vegetali OSaIV; RS 916.20) disposizioni equivalenti concernenti la gestione dei nuovi rischi fitosanitari identificati sul continente europeo.

2.2 Situazione giuridica

Fino all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2017, della modifica della legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (LFo; RS 921.0) e della relativa ordinanza (OFo; RS 921.01), l'UFAM non disponeva di basi legali sufficienti per la protezione della foresta. Dal 1° gennaio 2018 può risolvere i problemi legati all'esecuzione delle disposizioni dell'OSaIV concernenti le foreste ed eliminare l'incertezza in merito alle competenze e agli obblighi emanando una propria ordinanza (ordinanza dell'UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste; OMF-UFAM), che consente di definire in modo tempestivo misure di protezione giuridicamente vincolanti in caso di rischio accresciuto di organismi nocivi particolarmente pericolosi per il bosco.

I moduli sugli organismi nocivi particolarmente pericolosi si fondano sull'OSaIV e sull'ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR-DATEC; RS 916.201). Inoltre, facilitano la comprensione e, di conseguenza, l'applicabilità delle misure di lotta prescritte dalla Confederazione nell'OMF-UFAM. Secondo l'OSaIV gli organismi nocivi particolarmente pericolosi sono suddivisi nelle categorie seguenti: organismi da quarantena (compresi quelli prioritari), organismi da quarantena potenziali, organismi da quarantena rilevanti per le zone protette e organismi regolamentati non da quarantena. Le categorie di organismi nocivi particolarmente pericolosi sono illustrate in dettaglio nell'allegato 3.

I moduli relativi agli organismi nocivi pericolosi si fondano sull'OSaIV nonché, se del caso, sulle disposizioni generali dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA; RS 814.911) e mirano a uniformare l'operato dei Cantoni nell'ambito della gestione di tali organismi.

Maggiori dettagli sulle basi legali figurano nell'allegato 1.

2.3 Potenziale di danno, dinamica dell'infestazione e gestione generale

Il potenziale di danno e la dinamica delle popolazioni dei singoli organismi nocivi determinano condizioni distinte per la loro gestione: gli organismi nocivi particolarmente pericolosi perlopiù non ancora presenti stabilmente in Svizzera non devono essere gestiti come gli organismi nocivi pericolosi in parte indigeni (p. es. il bostrico) e/o già ampiamente diffusi (p. es. il fungo *Chalara fraxinea*).

Potenziale di danno

L'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (*European and Mediterranean Plant Protection Organization*, EPPO), a cui la Svizzera ha aderito nel 1951, effettua ampie analisi dei rischi fitosanitari (Pest Risk Analysis, PRA) concernenti organismi nocivi rinvenuti sul territorio europeo. Se tali analisi giungono alla conclusione che un organismo nocivo rappresenta un rischio non indifferente per l'agricoltura, la selvicoltura o l'ambiente europei, l'EPPO raccomanda alle autorità fitosanitarie nazionali di regolamentarlo. Oltre all'elevato potenziale di danno, i presupposti per la regolamentazione (e di conseguenza per la classificazione tra gli organismi nocivi particolarmente pericolosi) sono, a seconda della categoria, una diffusione dell'organismo ancora limitata in Europa e la disponibilità di misure di protezione efficaci (segnatamente prescrizioni in materia d'importazione e misure di eradicazione). La disponibilità delle misure di protezione è inoltre strettamente legata al potenziale di diffusione naturale dell'organismo nocivo: la probabilità di eradicare un organismo che per natura si diffonde solo lentamente è maggiore rispetto a quella di eradicare un organismo che si diffonde rapidamente. La suddivisione degli organismi nocivi è effettuata dall'UFAM (fig. 1) secondo le raccomandazioni dell'EPPO e delle misure di protezione vigenti nel territorio dell'UE.

Dinamica dell'infestazione

In linea di massima, qualsiasi organismo esotico invasivo può attraversare le fasi di diffusione descritte nella figura 2. Il ritmo di avanzamento del processo varia a seconda dell'organismo e della situazione. Anche la diffusione e l'abbondanza sono molto variabili, in particolare nell'ultima fase, quando non sono più adottate misure specifiche. Una strategia globale di lotta tiene conto di queste fasi distinte e delle misure efficaci in ciascuna fase. I passaggi da una fase all'altra non possono essere definiti in anticipo, ma devono essere stabiliti nell'ambito di ponderazioni degli interessi a livello nazionale oppure regionale e locale. In genere, l'obiettivo delle misure è ripristinare la fase precedente. Una misura può continuare a essere applicata, a livello locale, anche nella fase successiva.

Gli organismi nocivi indigeni sono di norma molto diffusi: rientrano sempre nelle fasi IV (epidemia) o V (latenza).

Figura 1

Panoramica degli organismi nocivi per il bosco

1) Potenziale di danno per le funzioni del bosco: per le malattie e gli organismi nocivi per le piante esotici in base a una PRA, per quelli indigeni in base all'esperienza (un'alta densità di popolazione può provocare danni). 2) Esistono misure di protezione (ufficiali) efficaci, come prescrizioni relative all'importazione e agli spostamenti, possibilità di eradicazione? 3) Stralcio dall'elenco degli organismi nocivi particolarmente pericolosi o regolamentazione come organismo regolamentato non da quarantena: l'organismo nocivo si diffonde malgrado le misure di protezione. 4) Moduli: al posto o a complemento dei moduli sono ipotizzabili progetti di ricerca e raccomandazioni per la selvicoltura: bisogna infatti imparare a convivere con l'organismo nocivo pericoloso. La suddivisione è effettuata dall'UFAM.




Figura 2
Dinamica schematica dell'infestazione da parte di un organismo esotico invasivo




Tabella 1
Dinamica schematica delle popolazioni di organismi nocivi

Fase	Definizione	Obiettivo	Misure
Fase 0	Previsione	Identificare i potenziali nuovi organismi nocivi particolarmente pericolosi	Valutazione dei rischi o analisi dei rischi fitosanitari (PRA)
Fase I	Prevenzione	Prevenire l'introduzione	Emanazione di misure di prevenzione: • inserimento negli allegati 1, 2 o 3 OSAIV-DEFR-DATEC in quanto organismi nocivi particolarmente pericolosi • se del caso, definizione di misure di protezione specifiche nell'OMF-UFAM, segnatamente sull'importazione • sorveglianza del territorio per garantire il riconoscimento precoce • ev. piano di emergenza
Fase II	Eradicazione	Raggiungere lo stato indenne	• Eradicazione dei focolai d'infestazione • Sorveglianza del territorio per garantire il controllo dell'efficacia e il riconoscimento precoce • Prescrizioni relative agli spostamenti • Prescrizioni relative all'importazione
Fase III	Contenimento; organismo presente stabilmente a livello locale o regionale	Prevenire l'ulteriore diffusione nella zona infestata e attorno a essa	• Definizione della zona infestata (ev. misure di controllo) • Delimitazione di una cintura (zona cuscinetto) sottoposta a sorveglianza e misure di eradicazione • Prescrizioni relative agli spostamenti • Ev. mantenimento delle prescrizioni relative all'importazione
Fase IV	Organismo presente stabilmente e diffusamente sull'intero territorio, fase epidemica	Controllare l'epidemia	Stralcio dall'elenco degli organismi nocivi particolarmente pericolosi • Abrogazione delle misure ufficiali a livello nazionale • Lotta per la prevenzione e il controllo di una forte infestazione • Ev. protezione, da parte delle autorità, degli oggetti particolarmente pregiati o regolamentazione come organismo regolamentato non da quarantena • Misure ufficiali applicabili soltanto nelle aziende autorizzate al rilascio del passaporto fitosanitario (p. es. vivai o centri giardinaggio)
Fase V	Organismo presente stabilmente a livello nazionale, fase latente	Integrazione biologica	• Lotta (di norma limitazione dei danni) lasciata al singolo • Ev. mantenimento della protezione, da parte delle autorità, degli oggetti particolarmente pregiati

Gestione

L'OSaIV stabilisce requisiti generali per la gestione, segnatamente concernenti l'importazione e l'esportazione, la produzione vegetale nonché la sorveglianza e la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi. In caso di degrado della situazione fitosanitaria di un determinato organismo nocivo particolarmente pericoloso all'estero o in Svizzera, la Confederazione può adottare altre misure di protezione specifiche. Queste ultime sono inserite nell'allegato 4 OMF-UFAM e concretizzate in un modulo del presente aiuto all'esecuzione Protezione del bosco. La Confederazione può adottare misure di protezione specifiche anche in caso di rinvenimento di un potenziale nuovo organismo nocivo particolarmente pericoloso. Tali misure sono inserite nell'allegato 4 OMF-UFAM e a loro volta concretizzate in moduli del presente aiuto all'esecuzione.

Se, malgrado tali misure, un organismo nocivo particolarmente pericoloso si diffonde infestando ampie regioni della Svizzera (fase IV), le misure ordinate ufficialmente a livello nazionale non hanno più senso. L'organismo può ora essere regolamentato solo come organismo da quarantena rilevante per le zone protette o organismo regolamentato non da quarantena. Per questi ultimi, le misure si applicano esclusivamente nelle aziende autorizzate al rilascio di passaporti fitosanitari quali vivai o centri giardinaggio oppure se stabilito espressamente da un Cantone. L'organismo può tuttavia essere stralciato del tutto dall'elenco degli organismi nocivi particolarmente pericolosi, diventando così un organismo nocivo pericoloso. Come per gli organismi nocivi indigeni, in questi casi la lotta si riduce di norma alla limitazione dei danni e alla prevenzione di situazioni epidemiche mediante l'integrazione biologica nell'ecosistema indigeno, affidate in linea di massima al singolo. Spetta ai Cantoni emanare, se del caso, istruzioni applicabili sul proprio territorio, segnatamente per proteggere gli oggetti particolarmente pregiati. La Confederazione può ancora emanare prescrizioni volte a prevenire e a eliminare i danni, ma di norma interviene solo se occorre coordinare le misure a livello intercantonale.

In caso di organismi nocivi molto diffusi, la Confederazione e i Cantoni possono intervenire congiuntamente nell'ambito della ricerca, allo scopo di capire meglio la biologia dell'organismo nocivo e di ricavarne raccomandazioni pratiche per limitare i danni (p. es. *Chalara fraxinea*).

3 Struttura organizzativa, attori e ruoli

3.1 Confederazione

UFAM

Nell'ambito della gestione dei rischi biotici, la Confederazione esercita l'alta vigilanza conformemente alla legge forestale ed è responsabile per le misure di prevenzione a livello nazionale. L'UFAM:

- dirige, assieme all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), il Servizio fitosanitario federale (SFF);
- elabora e aggiorna, in collaborazione con i Cantoni, l'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco;
- coordina o definisce, se del caso, le misure cantonali;
- partecipa finanziariamente alle misure cantonali di prevenzione ed eliminazione dei danni ai boschi. Base: manuale «Accordi programmatici nel settore ambientale» dell'UFAM;
- monitora la situazione della protezione del bosco a livello nazionale e internazionale e, se del caso, adegua le disposizioni vigenti;
- mette a disposizione dei Cantoni, assieme al WSL, materiale informativo;
- provvede, se opportuno ed eventualmente in collaborazione con i Cantoni, alla realizzazione di progetti scientifici;
- cura i contatti internazionali a livello di esperti;
- cura i contatti con le associazioni di categoria (p. es. Jardin Suisse);
- compila i rapporti internazionali; e
- offre corsi di formazione e perfezionamento.

Servizio fitosanitario federale (SFF)

Il SFF (parte UFAM):

- esegue l'OSaIV come pure l'OSaIV-DEFER-DATEC per gli organismi nocivi particolarmente pericolosi rilevanti per il bosco;
- stabilisce misure volte a evitare l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- controlla il materiale importato e vivaistico allo scopo di escludere infestazioni da organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- accompagna e sorveglia l'attuazione dell'OSaIV, dell'OSaIV-DEFER-DATEC, dell'OMF-UFAM e dell'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco da parte dei Cantoni;
- esamina le raccomandazioni dell'EPPO e classifica gli organismi nocivi in base al potenziale di danno e alla diffusione attuale in Svizzera tenendo conto, nelle sue decisioni, delle disposizioni vigenti nell'UE; e
- decide in merito alla necessità di modificare l'OMF-UFAM e i moduli dell'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco.

Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL)

Nell'ambito della gestione dei rischi biotici cui sono esposte le foreste, il WSL è competente per le questioni tecniche e scientifiche, segnatamente per la diagnosi, la consulenza e la trasmissione di conoscenze. Il WSL:

- realizza, assieme ai servizi forestali cantonali, l'inchiesta sulla protezione del bosco;
- informa in merito agli organismi nocivi;
- presta consulenza ai servizi federali e cantonali;
- provvede alla diagnosi del materiale sospetto; e
- gestisce il laboratorio con livello di biosicurezza 3 di Birmensdorf.

3.2 Cantoni

Nell'ambito della gestione dei rischi biotici, i Cantoni sono competenti per la prevenzione e l'eliminazione dei danni ai boschi. I Cantoni:

- sorvegliano il loro territorio per identificare gli organismi nocivi;
- notificano al SFF e al WSL il rinvenimento di organismi nocivi particolarmente pericolosi, organismi da quarantena, organismi da quarantena potenziali e organismi da quarantena rilevanti per le zone protette;
- lottano contro le infestazioni da organismi nocivi particolarmente pericolosi mediante misure commisurate al bisogno conformemente alle disposizioni emanate dalla Confederazione nell'OSaIV, nell'OSaIV-DEFR-DATEC nell'OMF-UFAM, nell'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco e, se disponibili, nei relativi moduli;
- informano i soggetti e gli ambienti interessati in forma adeguata sulla situazione della protezione dei boschi sul territorio cantonale (art. 104 OSaIV);
- designano, se opportuno e nei limiti delle loro possibilità, rappresentanti in seno ai gruppi di lavoro nazionali; e
- si pronunciano sugli adeguamenti dell'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco e dei relativi moduli.

Comunità di lavoro per la protezione del bosco

La Comunità di lavoro svizzera per la protezione del bosco, un gruppo specializzato della Conferenza degli ispettori cantonali delle foreste (CIC), si occupa degli aspetti legati alla protezione del bosco e in particolare dello scambio tra la pratica, la ricerca e la formazione ponendo l'accento sulle questioni connesse all'esecuzione tratte dalla pratica e sullo scambio di conoscenze nell'ambito della protezione del bosco. La comunità di lavoro è composta da specialisti provenienti da Cantoni e altre istituzioni o organizzazioni e collabora con il comitato consultivo della CIC. In tale funzione è anche il partner specializzato per l'UFAM, con il quale elabora le basi per l'esecuzione.

3.3 Altri attori

In linea di massima, chi ha a che fare con materiale vegetale deve attenersi alle disposizioni stabilite dalle autorità. Laddove necessario e opportuno, il coinvolgimento di altri attori (p. es. proprietari di boschi, associazioni, responsabili dell'immissione in commercio di piante e materiale vegetale) è precisato nei singoli moduli.

4 Disposizioni finali ed entrata in vigore

L'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco e i singoli moduli sono periodicamente riveduti e adeguati alle nuove conoscenze ed esperienze. Singoli moduli possono essere abrogati o se ne possono aggiungere di nuovi, se lo richiede la situazione fitosanitaria.

L'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco riveduto è in vigore dal 1° settembre 2020 (prima edizione nel 2018).

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

Michael Reinhard, capo della divisione Foreste

Allegato 1: Basi legali

Figura 3
Rappresentazione schematica delle basi legali relative alla protezione delle foreste




Tabella 2

Accordi internazionali e articoli della legislazione federale sulla protezione delle foreste

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

Allegato 4	Regola gli scambi di prodotti agricoli, vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti (p. es. legname/prodotti legnosi) sottoposti a misure fitosanitarie. La Svizzera è tenuta ad adottare disposizioni fitosanitarie equivalenti. L'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV; RS 916.20) come pure l'ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR-DATEC; RS 916.201) e gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in essa menzionati si basano su questo accordo.
------------	---

Legge federale sulle foreste (LFO; RS 921.0)

Artt. 26 – 27	Competenze della Confederazione e dei Cantoni nonché responsabilità di terzi in materia di protezione del bosco contro gli organismi nocivi.
Artt. 37a, 37b	Base per il versamento di indennità per i provvedimenti di protezione della foresta al di fuori del bosco di protezione nell'ambito degli accordi programmatici nel settore ambientale.
Art. 49 cpv. 3	Il Consiglio federale ha delegato al DATEC (ufficio federale) il compito di emanare le prescrizioni tecniche e amministrative

Ordinanza sulle foreste (OFo; RS 921.01)

Art. 28	Definisce i danni al bosco e precisa che i provvedimenti contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi sono disciplinati dall'OSaIV ed eventualmente dall'OMF-UFAM.
Artt. 29 – 30	I provvedimenti contro gli organismi nocivi pericolosi sono disciplinati dall'ordinanza sulle foreste. La Confederazione assicura il coordinamento.
Artt. 40a – 40b	Condizioni relative ai contributi dell'UFAM alle spese di sorveglianza e di lotta.

Ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV; RS 916.20)

Artt. 4, 5 e 5a, 24, 29 e 29a	Designazione degli organismi nocivi particolarmente pericolosi.
Art. 8 – 28	Misure contro l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena.
Artt. 96 cpv. 1 e 97	Condizioni relative ai contributi dell'UFAG per le misure di sorveglianza e di lotta su superfici destinate all'agricoltura e all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.
Artt. 99 – 106	Compiti e competenze delle autorità e del WSL.
Artt. 22, 23 e 32	Basi per le ordinanze dell'UFAM e dell'UFAG concernenti le misure fitosanitarie per le foreste nonché l'agricoltura e l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.

Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR-DATEC; RS 916.201)

Artt. 2 – 4	Elenchi di organismi nocivi particolarmente pericolosi. L'UFAM è responsabile per gli organismi nocivi particolarmente pericolosi che minacciano in primo luogo agli alberi e piante forestali.
-------------	---

Ordinanza dell'UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste (OMF-UFAM; RS 916.202.2)

Art. 1 segg.	Misure di protezione contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi (potenziali) in caso di rischio fitosanitario accresciuto.
--------------	--

Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA; RS 814.911)

Art. 15 segg.	Disposizioni generali relative all'utilizzazione di organismi esotici invasivi nell'ambiente (art. 15 segg. OEDA), applicabili in assenza di disposizioni speciali.
---------------	---

Allegato 2: Abbreviazioni

EPPO	Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (<i>European and Mediterranean Plant Protection Organization</i>)
LFo	Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (legge forestale) [RS 921.0]
OEDA	Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente) [RS 814.911]
Ofo	Ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste [RS 921.01]
OMF-UFAM	Ordinanza dell'UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste [RS 916.202.2], in vigore dal 1° gennaio 2018
OSaV	Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla salute dei vegetali [RS 916.20]
OSaV-DEFR-DETEC	Ordinanza del 14 novembre 2019 del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali [RS 916.201]
SFF	Servizio fitosanitario federale, diretto congiuntamente da UFAG e UFAM
UE	Unione europea, qui sotto forma della Commissione europea
UFAG	Ufficio federale dell'agricoltura
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
WSL	Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio

Allegato 3: Categorie degli organismi nocivi particolarmente pericolosi

Organismo da quarantena	Organismo nocivo particolarmente pericoloso non presente o non ampiamente diffuso in Svizzera, che adempie i criteri riportati nell'allegato 1 numero 1 OSaIV e contro il quale sono disponibili misure realizzabili ed efficaci atte a evitarne l'introduzione e la diffusione nonché a ridurre i danni che causa (art. 4 OSaIV).
Organismo da quarantena potenziale	Organismo nocivo particolarmente pericoloso per il quale occorre verificare se adempie i criteri per la regolamentazione quale organismo da quarantena. In questo caso sono definite misure provvisorie (art. 5 OSaIV).
Organismo da quarantena prioritario	Organismo da quarantena contro il quale occorre lottare al più presto in quanto può potenzialmente causare gravissimi danni economici, sociali ed ecologici nel territorio svizzero o dell'UE (art. 4 cpv. 2 lett. a OSaIV).
Organismo da quarantena rilevante per le zone protette	Organismo nocivo particolarmente pericoloso diffuso in Svizzera, ma non ancora individuato in determinate zone dove presenta un elevato potenziale di danno. Ha lo status di organismo da quarantena solo nelle zone protette appositamente delimitate, ma non nel resto della Svizzera (art. 24 OSaIV).
Organismo regolamentato non da quarantena	Organismo nocivo particolarmente pericoloso che non soddisfa (più) i criteri per gli organismi da quarantena e che si trasmette principalmente da vegetali specifici destinati alla piantagione. Considerata la loro diffusione, per questi organismi non sussiste l'obbligo di notifica né di lotta. Tuttavia, per prevenire danni economici, sementi e vegetali specifici possono essere immessi sul mercato per scopi commerciali solo se sono indenni da organismi regolamentati non da quarantena (o se l'infestazione è inferiore a una «determinata soglia») (art. 5a OSaIV).

Allegato 4: Elenco degli organismi nocivi particolarmente pericolosi per il bosco

Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi elencati in seguito di cui agli allegati 1, 2 e 3 OSaIV-DEFR-DATEC e 3 e 4 OMF-UFAM sono rilevanti per il bosco: le loro piante ospiti comprendono generi che appartengono alle piante. L'ufficio competente pertanto è l'UFAM.

Stato al 1° agosto 2020

Nome dell'organismo	Tipo	Allegato OSaIV-DEFR-DATEC o OMF-UFAM	Categoria***	Piante ospiti rilevanti per il bosco
<i>Agrilus anxius</i>	Insetto	1-1.3*	OQprio	<i>Betula</i> sp.
<i>Agrilus planipennis</i>	Insetto	1-1.3*	OQprio	<i>Fraxinus</i> sp. [<i>Juglans mandshurica</i> , <i>Ulmus davidiana</i> , <i>Ulmus parvifolia</i> , <i>Pterocarya rhoifolia</i>]
<i>Anoplophora chinensis</i>	Insetto	1-1.3*	OQprio	Latifoglie
<i>Anoplophora glabripennis</i>	Insetto	1-1.3*	OQprio	Latifoglie
<i>Arrhenodes minutus</i>	Insetto	1-1.3*	OQ	<i>Quercus</i> sp.
<i>Atropellis</i> spp.	Fungo	1-1.2*	OQ	<i>Pinus</i> sp.
<i>Bretziella fagacearum</i>	Fungo	1-1.2*	OQ	<i>Quercus</i> sp.
<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	Nematode	1-1.4*	OQprio	Conifere
<i>Choristoneura</i> spp. (specie non europee)	Insetto	1-1.3*	OQ	Conifere
<i>Chrysomyxa arctostaphyli</i>	Fungo	1-1.2*	OQ	<i>Picea</i> sp.
<i>Coniferiporia sulphurascens</i>	Fungo	1-1.2*	OQ	Conifere
<i>Coniferiporia weirii</i>	Fungo	1-1.2*	OQ	Conifere
<i>Cronartium</i> spp. (tranne <i>C. gentianeum</i> , <i>C. pini</i> e <i>C. ribicola</i>)	Fungo	1-1.2*	OQ	<i>Pinus</i> sp.
<i>Cryphonectria parasitica</i>	Fungo	3-2.1*	ORNQ	<i>Castanea</i> sp., <i>Quercus</i> sp.
<i>Davidsoniella virescens</i>	Fungo	1-1.2*	OQ	<i>Acer</i> sp. [<i>Liriodendron</i> sp.]
<i>Dendrolimus sibiricus</i>	Insetto	1-1.3*	OQprio	Conifere
<i>Dothistroma pini</i>	Fungo	3-2.1*	ORNQ	<i>Pinus</i> sp.
<i>Dothistroma septosporum</i>	Fungo	3-2.1*	ORNQ	<i>Pinus</i> sp.
<i>Fusarium circinatum</i>	Fungo	1-1.2*	OQ	<i>Pinus</i> sp. [<i>Pseudotsuga menziesii</i>]
<i>Guignardia laricina</i>	Fungo	1-1.2*	OQ	<i>Larix</i> sp.
<i>Lecanosticta acicola</i> (<i>Scirrhia acicola</i>)	Fungo	3-2.1*	ORNQ	<i>Pinus</i> sp.
<i>Melampsora farlowii</i>	Fungo	1-1.2*	OQ	<i>Tsuga</i>
<i>Melampsora medusae</i>	Fungo	1-1.2*	OQ	<i>Populus</i> sp., <i>Abies</i> sp., <i>Larix</i> sp., <i>Picea</i> sp., <i>Pinus</i> sp., <i>Pseudotsuga</i> sp. [<i>Tsuga</i> sp.]
<i>Monochamus</i> spp. (popolazioni non europee)	Insetto	1-1.3*	OQ	Conifere
<i>Mycodiella laricis-leptolepidis</i>	Fungo	1-1.2*	OQ	<i>Larix</i> sp.
<i>Oligonychus perditus</i>	Acaro	1-1.3*	OQ	<i>Juniperus</i> spp., <i>Chamaecyparis</i> spp.
<i>Phytophthora ramorum</i> (ceppi europei)	Oomiceto	3-1**	OQpot	Diverse latifoglie e conifere

<i>Phytophthora ramorum</i> (ceppi non europei)	Oomiceto	1-1.2*	OQ	Diverse latifoglie e conifere
<i>Pissodes cibriani</i>	Insetto	1-1.3*	OQ	Conifere
<i>Pissodes fasciatus</i>	Insetto	1-1.3*	OQ	Conifere
<i>Pissodes nemorensis</i>	Insetto	1-1.3*	OQ	Conifere
<i>Pissodes nitidus</i>	Insetto	1-1.3*	OQ	Conifere
<i>Pissodes punctatus</i>	Insetto	1-1.3*	OQ	Conifere
<i>Pissodes strobi</i>	Insetto	1-1.3*	OQ	Conifere
<i>Pissodes terminalis</i>	Insetto	1-1.3*	OQ	<i>Pinus</i> sp.
<i>Pissodes yunnanensis</i>	Insetto	1-1.3*	OQ	Conifere
<i>Pissodes zitacuarensis</i>	Insetto	1-1.3*	OQ	Conifere
<i>Polygraphus proximus</i>	Insetto	1-1.3*	OQ	<i>Abies</i> sp., <i>Larix</i> sp., <i>Picea</i> sp., <i>Tsuga</i> sp.
<i>Pseudocercospora pini-densiflorae</i>	Fungo	1-1.2*	OQ	<i>Pinus</i> sp.
<i>Pseudopityophthorus minutissimus</i>	Insetto	1-1.3*	OQ	<i>Quercus</i> sp.
<i>Pseudopityophthorus pruinosus</i>	Insetto	1-1.3*	OQ	<i>Quercus</i> sp.
<i>Scolytidae</i> spp. (specie non europee)	Insetto	1-1.3*	OQ	Conifere
<i>Sphaerulina musiva</i>	Fungo	1-1.2*	OQ	<i>Populus</i> sp.
<i>Stegophora ulmea</i>	Fungo	1-1.2*	OQ	<i>Ulmus</i> sp.

* OSaIV-DEFR-DETEC ** OMF-UFAM [...] piante ospiti che non fanno parte degli alberi e degli arbusti

***categorie di organismi nocivi particolarmente pericolosi: OQ = organismo da quarantena, OQprio = organismo da quarantena prioritario, OQpot = organismo da quarantena potenziale, ORNQ = organismo regolamentato non da quarantena.